

del fondo. Tale premio cesserebbe di essere dovuto quando fosse ammortizzato il 40% del mutuo e avesse quindi termine la garanzia di cui in b); da quel momento verrebbe invece richiesto un premio ridotto nella misura del 10% di quello iniziale a compenso della garanzia di cui alla precedente lettera a) che seguirebbe ad essere prestata.

Sarebbe ammessa la revisione dei premi dovuti per l'assicurazione fidejussoria, dopo tre anni dall'inizio dell'operazione: i premi riveduti si applicherebbero al periodo successivo alla revisione.

L'Istituto si riserverebbe il diritto di rivalsa:

1°) quando il colono rimanesse assegnatario del fondo: verso il colono stesso il quale dovrebbe versare all'Istituto le annualità pagate per suo conto, insieme con i relativi interessi composti, o al termine del periodo di ammortamento, o durante l'ammortamento stesso. Gli interessi da applicare alle annualità sopra indicate dovrebbero rivestire il carattere di penale e pertanto verrebbero fissati in misura piuttosto